

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1967

(129<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli, vedova del professore Arturo Nannizzi » (1640) (*D'iniziativa del deputato Vedovato*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (**Discussione ed approvazione**):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2365, 2366  
FERRERI, *relatore* . . . . . 2365, 2366  
MARTINELLI . . . . . 2366

« Concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per l'effettuazione delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 20, lettera c), della stessa legge » (1865) (**Discussione ed approvazione**) (1):

PRESIDENTE . . . . . 2364  
FERRERI, *relatore* . . . . . 2364

« Disposizioni integrative degli articoli 8 e 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (2106) (*Ap-*

*provato dalla Camera dei deputati*) (**Seguito della discussione e rinvio**):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2366, 2367, 2372  
CONTI . . . . . 2371  
DE LUCA, *relatore* . . . . . 2366, 2367, 2368  
2369, 2371, 2372  
FORTUNATI . . . . . 2367, 2369, 2372  
GIGLIOTTI . . . . . 2367  
MACCARRONE . . . . . 2369, 2371, 2372  
MARTINELLI . . . . . 2367, 2369, 2371, 2372  
PELLEGRINO . . . . . 2369, 2371

*La seduta è aperta alle ore 10.*

*Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bonacina, Conti, De Luca Angelc,*

(1) Nel corso della discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per l'effettuazione delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 20, lettera c), della stessa legge e agli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 ».

*Ferreri, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Maccarrone, Maier, Martinelli, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Stefanelli e Trabucchi.*

PELLEGRINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per l'effettuazione delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 20, lettera c), della stessa legge » (1865)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per l'effettuazione delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 20, lettera c), della stessa legge ».

Il disegno di legge in oggetto, già assegnato alla nostra Commissione in sede referente (nella quale sede era già stato approvato all'unanimità), torna al nostro esame in sede deliberante. E la motivazione del passaggio in sede deliberante è quella che abbiamo ampiamente illustrata nell'altra sede.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRERI, *relatore*. Il testo a stampa da me predisposto reca alcune modifiche che la Commissione ha ritenuto necessario apportare al disegno di legge nel corso della sua discussione in sede referente. Difatti, alla fine del primo comma dell'articolo 1 si fa riferimento alle operazioni previste dagli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Il secondo comma viene di conseguenza modificato ed è del seguente tenore:

« Le modalità e condizioni per la erogazione da parte del Mediocredito centrale

dei contributi di cui al precedente comma, saranno fissate con provvedimento del Ministro del commercio con l'estero di concerto con quello del tesoro e, quando è prescritto, con quello degli affari esteri », perchè in alcuni articoli delle leggi che abbiamo citato il concerto è chiesto anche per il Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

A partire dall'anno finanziario 1967 e fino a tutto l'anno finanziario 1981 è autorizzata la spesa annua di sei miliardi di lire per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per la effettuazione di operazioni di credito finanziario ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per operazioni finanziarie previste dall'articolo 20, lettera c) della legge stessa.

Le modalità e condizioni per la erogazione da parte del Mediocredito centrale dei contributi di cui al precedente comma, saranno fissate nel decreto previsto dall'articolo 21 della stessa legge 5 luglio 1961, numero 635, o nell'atto di autorizzazione previsto dall'articolo 20, primo comma, della stessa legge.

Il relatore ha proposto il seguente nuovo testo dell'articolo:

« A partire dall'anno finanziario 1967 e fino a tutto l'anno finanziario 1981 è autorizzata la spesa annua di sei miliardi di lire per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per la effettuazione di operazioni di credito

finanziario ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per operazioni finanziarie previste dall'articolo 20, lettera c) della legge stessa, nonchè per le operazioni previste dagli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Le modalità e condizioni per la erogazione da parte del Mediocredito centrale dei contributi di cui al precedente comma, saranno fissate con provvedimento del Ministro del commercio con l'estero di concerto con quello del tesoro e, quando è prescritto, con quello degli affari esteri ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

#### Art. 2.

All'onere di lire sei miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte nell'esercizio 1967 mediante riduzione, di pari importo, del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato:

« Concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per l'effettuazione delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 20 lettera c) della stessa legge e agli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Vedovato: « Concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli, vedova del professore Arturo Nannizzi » (1640) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Vedovato: « Concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli, vedova del professore Arturo Nannizzi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Anche questo disegno di legge, originariamente deferito in sede referente, ci è stato poi assegnato, su richiesta unanime della Commissione, in sede deliberante.

Dichiaro aperta la discussione generale.

F E R R E R I , *relatore*. Mi pare si possa adottare, per non farlo ritornare alla Camera, il testo predisposto dal deputato Vedovato, per quanto l'articolo 3 del disegno di legge abbia una formulazione un po' particolare, in quanto dice: « All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con una riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 1081 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1966 e corrispondenti degli esercizi successivi »: in realtà non si tratta di « riduzione di pari importo » del capitolo indicato, ma di comprendere in esso anche la spesa relativa al presente disegno di legge. La formula « riduzione di pari importo » ha un senso relativo; ma d'altra parte, anche se il testo non è preclaro, è comunque coperto dall'articolo 81, quindi siamo sempre a posto. Inoltre non è esatta la dizione del secondo comma dell'articolo 3: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio », perchè il Ministro del tesoro non deve approntare nessuna variazione. Il capitolo di cui trattasi, infatti, non deve essere depauperato per alimentare un altro capitolo *ad hoc*. Ma io penso che, nonostante queste for-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

129ª SEDUTA (17 maggio 1967)

mali imperfezioni, il disegno di legge possa essere approvato.

MARTINELLI. Il capitolo 1081 non riguarda anche le pensioni civili?

FERRERI, *relatore*. E anche gli assegni fissi.

MARTINELLI. Cioè nascenti da una legislazione ordinaria, mentre noi facciamo una legge speciale.

FERRERI, *relatore*. Non credo che ci sia un capitolo apposito.

MARTINELLI. Allora approviamo il testo così com'è.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Alla signora Alda Bonnoli, vedova Nannizzi, è concessa, con effetto dal 1° gennaio 1966 e per tutto il periodo di vedovanza una pensione straordinaria di lire 500.000 annue.

(È approvato).

#### Art. 2.

La pensione straordinaria di cui all'articolo precedente è cumulabile con qualsiasi altra pensione o assegno a carico dello Stato e non è reversibile.

(È approvato).

#### Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con una riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 1081 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per

l'esercizio finanziario 1966 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Disposizioni integrative degli articoli 8 e 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (2106) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative degli articoli 8 e 12 della legge 26 giugno 1965, numero 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore aveva già svolto la sua relazione e il disegno di legge fu rinviato affinché egli potesse dare alla Commissione alcuni chiarimenti su alcune questioni emerse durante la discussione.

DE LUCA, *relatore*. Noi avevamo iniziato la discussione del disegno di legge; a un certo momento, siccome il disegno di legge consta di due articoli, mentre il testo governativo a suo tempo presentato alla Camera dei deputati si limitava a un articolo unico che corrisponde all'articolo 2 del testo trasmesso al Senato, la Commissione ha chiesto chiarimenti sul significato e la portata dell'articolo 1, e il Presidente mi ha incaricato di domandare notizie al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno; il che ho fatto.

L'articolo 1 è stato introdotto dalla Camera dei deputati e mi hanno detto che il Governo era già intenzionato a presentarlo; senonchè l'apposito ufficio del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, che era stato

incaricato di puntualizzare il problema, non aveva completato i lavori quando poi, per necessità, si è dovuto presentare il disegno di legge, e allora la Camera dei deputati, e precisamente il relatore onorevole Barbi, ha introdotto quell'emendamento d'accordo con il Governo.

G I G L I O T T I . Non fu discusso neppure, mi pare.

D E L U C A , *relatore*. Però c'è stato l'accordo col Ministro. Questo mi è stato garantito.

P R E S I D E N T E . Ma risulta dal verbale? Perché qui non abbiamo nessun rappresentante del Governo. Se risulta l'accordo del Governo, possiamo pure andare avanti nella discussione, ma se non risulta non possiamo farlo.

G I G L I O T T I . Nella passata seduta, mi pare che il Governo fosse presente nella persona del sottosegretario Braccesi, il quale disse che il Governo era d'accordo.

D E L U C A , *relatore*. Il ministro Pastore è d'accordo su questo emendamento: questo mi è stato comunicato dagli organi del Comitato dei Ministri. Se non è sufficiente questa comunicazione non c'è altra via che quella d'invitare il ministro Pastore a venire qui.

F O R T U N A T I . Ma si vuole emendare il testo della Camera?

D E L U C A , *relatore*. La Camera ha approvato l'emendamento e ora su questo emendamento sono stati chiesti chiarimenti. Il Presidente domanda se il Governo è d'accordo. Io dichiaro che è d'accordo, pur non risultando dai verbali.

F O R T U N A T I . Del resto alla Camera l'emendamento non ha sollevato eccezioni.

D E L U C A , *relatore*. L'emendamento fu presentato dal relatore al disegno di

legge d'iniziativa governativa e fu accettato dal Governo.

P R E S I D E N T E . È un disegno di legge presentato dal Ministro, modificato dalla Camera, con emendamenti che hanno dato luogo all'aggiunta di un articolo.

F O R T U N A T I . Ma dal messaggio della Camera non risulta niente?

D E L U C A , *relatore*. Il messaggio contiene il testo approvato.

P R E S I D E N T E . Allora noi abbiamo un testo del disegno di legge presentato dai ministri Pastore, Colombo e Pieraccini, che venne emendato dalla Camera.

M A R T I N E L L I . A un certo momento, se io non ricordo male quello che si è detto qui venerdì scorso, è apparso che l'articolo 1 avesse, in sostanza, per oggetto di autorizzare la Cassa a promuovere e a finanziare, con i criteri e le modalità determinati dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, enti idonei, allo scopo di dare notevolmente impulso alle sue finalità. Io ho citato il caso tipico denunciato in una delle relazioni della Corte dei conti, degli acquedotti costruiti, che sono stati anche collaudati e che i Comuni si sono rifiutati di assumersi a carico, costringendo la Cassa a provvedere alle spese di manutenzione e di gestione con un'attività che — notava la Corte dei conti — non era autorizzata dalla legge; con ciò nasceva una certa responsabilità della Cassa per il Mezzogiorno che non poteva però, evidentemente, abbandonare gli acquedotti.

Ora io non ho nulla in contrario a che, se necessario, si faccia anche questa politica, purchè però risulti chiaramente. L'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dice al terzo comma: « Nel caso che per comprovati motivi di ordine tecnico-amministrativo o finanziario gli enti destinatari non siano in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e manutenzione dell'opera, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sen-

tite le amministrazioni che esercitano la vigilanza, può autorizzare la Cassa a provvedervi sia direttamente in via temporanea, sia mediante altri enti idonei allo scopo, promossi e finanziati dalla Cassa stessa con i criteri e le modalità determinate dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno». Perchè la Cassa deve promuovere e finanziare e creare degli enti? Se la realtà è tale che questi enti pubblici, destinatari di determinate opere non sono in grado di assumersi delle spese, che però gli altri Comuni si assumono, sia di gestione di un acquedotto, sia delle fognature, per esempio, che si autorizzi la Cassa a farlo; ma questa possibilità di proliferazione di enti che per giunta sono attaccati alla... mammella finanziaria della Cassa, a mio giudizio merita un approfondimento. Che ci si venga a dire perchè debbono essere enti particolari, finanziati, ma gestiti a parte. È il dubbio che io allora sollevai facendo notare che questa norma era stata introdotta dalla Commissione della Camera.

DE LUCA, *relatore*. Come ho già detto, in seguito all'intervento del senatore Martinelli la Commissione decise di sospendere l'esame del disegno di legge e il Presidente m'incaricò di domandare chiarimenti al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, il che ho fatto. Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno mi ha detto che il Governo, data l'urgenza, presentò il disegno di legge contenente soltanto un articolo, che è diventato l'articolo 2, non ha presentato l'articolo 1 nel testo che è pervenuto a noi perchè la Commissione che era stata incaricata di studiare il problema non aveva concluso i lavori, ma che non c'erano ostacoli da parte del Tesoro. In seguito il Comitato mi ha mandato un appunto di cui desidero dare lettura affinché la Commissione giudichi se è sufficientemente esplicativo, oppure se contiene delle notizie che non soddisfano completamente le nostre aspettative:

« Come è noto, la Cassa per il Mezzogiorno, in base alla legislazione vigente, provvede, tra l'altro, alla costruzione di acquedotti nelle regioni meridionali. Tali acquedotti debbono essere consegnati, non appe-

na costruiti, agli enti locali, comuni, consorzi, eccetera, tenuti per legge a curare la manutenzione e la gestione. Senonchè, in pratica, si è verificato che molti enti locali rifiutino di prendere in consegna gli acquedotti costruiti dalla Cassa, in quanto non sono in grado, a causa della delicata situazione finanziaria dei rispettivi bilanci, a garantire un'efficiente gestione.

L'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, ha previsto la possibilità per la Cassa di provvedere anche mediante altri enti idonei allo scopo, intendendosi, ovviamente, con tale dizione, sia gli enti esistenti sia quelli eventualmente da costituire.

Nella pratica attuazione dell'articolo 8, tuttavia, si è verificato che gli enti idonei allo scopo non sono sufficienti a far fronte alle esigenze della gestione e manutenzione degli acquedotti costruiti dalla Cassa, per cui si rende necessario che la Cassa stessa possa finanziare appositi organismi, tipo consorzi di enti locali o altri enti, o addirittura promuovere la costituzione di appositi organismi.

Poichè la dizione generica dell'articolo 8 potrebbe generare qualche incertezza di carattere interpretativo sulle concrete possibilità della Cassa a provvedere alla gestione degli acquedotti nel senso suesposto, il che potrebbe arrecare notevole pregiudizio all'approvvigionamento idrico di molti Comuni del Mezzogiorno, sembra opportuno precisare per legge che la Cassa può, in caso di necessità, promuovere e finanziare organismi per la gestione degli acquedotti, evitando così che opere di tanta importanza, per le quali si sono spese ingenti somme, non entrino in funzione o vadano in rovina per il fatto che gli enti competenti non possano curarne la manutenzione o la gestione. Non vi sono assunzioni di nuovo personale, in quanto, comunque, verrebbe utilizzato personale della Cassa, nè nuovi oneri per la Cassa, la quale attualmente già destina somme per tale attività.

Questo è l'appunto che mi è stato mandato dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno attraverso i suoi organi tecnici.

M A R T I N E L L I . La prima osservazione che mi permetto di fare è questa: se la facoltà si riferisce esclusivamente agli acquedotti, perchè il testo è generico? La Cassa provvede a fare acquedotti, a costruire grandi reti di fognature, interviene a fare scavi di carattere archeologico e turistico, eccetera; e dovrebbero, tutte queste opere — che non sono solo acquedotti — entro il termine di sei mesi dal loro collaudo essere cedute alle amministrazioni locali o altri enti tenuti a curarne la gestione e manutenzione.

Come ho già fatto rilevare, il comma terzo dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dice appunto: « Nel caso che per comprovati motivi di ordine tecnico, amministrativo o finanziario, gli enti destinatari non siano in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e manutenzione delle opere, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le amministrazioni che esercitano la vigilanza, può autorizzare la Cassa a provvedervi sia direttamente, in via temporanea, sia mediante altri enti idonei allo scopo » (qui la funzione di provvedere direttamente alla gestione è chiaramente indicata « in via temporanea »), promossi e finanziati dalla Cassa stessa con i criteri e le modalità determinate dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno »; cioè qui, in definitiva, noi trasferiamo nel campo degli interventi ordinari della Cassa, un complesso di gestioni. E non ho niente in contrario a che ciò si faccia, ma sia precisato nella legge che questa facoltà è prevista, anche quella di assumere la gestione di determinate opere. Ed è per questo che il Sottosegretario Braccesi, nella seduta dell'altro giorno prospettò l'opportunità che lo stesso Ministro responsabile dovesse fornire i chiarimenti richiesti.

Prendiamo nota però che taluni Comuni i quali affermano di non essere in grado di gestire gli acquedotti, finiscono per addossare alla Cassa per il Mezzogiorno la spesa ordinaria per gli acquedotti. Chi legge la relazione della Corte dei conti vede veramente come la Cassa per il Mezzogiorno è stata costretta, per non lasciare le opere abbandonate, ad assumersi anche quest'onere. Però, è

una politica che si deve fare? Facciamola, ma non introduciamola in questo modo, quasi clandestinamente.

F O R T U N A T I . Non riesco a capire la faccenda degli enti promossi e finanziati dalla Cassa. Si tratta di una pura e semplice questione finanziaria per cui sono enti pubblici, come Comuni, Province od altri, che non sono in grado di farlo direttamente, vale la pena veramente di creare un ente, o far sì che la Cassa dia direttamente i soldi ai Comuni? Francamente non si riesce a capire una cosa di questo genere perchè a me pare che in questo modo le spese crescano.

D E L U C A , *relatore*. Ma ci sono opere che non interessano soltanto un Comune, bensì una serie di Comuni; allora bisogna creare un organo idoneo.

F O R T U N A T I . Allora questi enti fanno tutto e si sostituiscono non soltanto alla gestione centrale dell'acquedotto, ma anche alla gestione comunale.

P E L L E G R I N O . A Caserta i Comuni si sono costituiti in Consorzio idrico del Torano . Ebbene, mentre la Cassa per il Mezzogiorno cede l'acqua a otto lire il metro cubo, non appena si è costituito il Consorzio idrico il costo dell'acqua è salito a 40 lire il metro cubo: più dell'acqua minerale!

M A R T I N E L L I . Però il prezzo medio, da noi, dell'acqua, è di 40-60 lire il metro cubo.

P E L L E G R I N O . Comunque il Consorzio per il Torano ha fatto l'acquedotto per avere il prezzo politico dell'acqua.

M A R T I N E L L I . Il prezzo politico dovrebbe essere un'altra cosa.

M A C C A R R O N E . Io vorrei proprio riallacciarmi a quest'ultima osservazione del senatore Martinelli che chiarisce molto meglio il suo pensiero e che mi trova consenziente, per quanto sia poco adeguata alle esi-

genze che noi abbiamo. Qui il problema è molto complesso perchè indubbiamente nella situazione particolare del Mezzogiorno, che non è solo una situazione di depressione o di dissesto civile, ma anche una situazione precaria dal punto di vista della struttura e dell'impianto della pubblica Amministrazione, la Cassa, durante tutto questo periodo di tempo ha indubbiamente richiamato su di sé molti compiti che istituzionalmente non sono della Cassa, e di fatto si è creata tutta una sovrastruttura amministrativa che normalmente nelle altre regioni o nell'amministrazione dello Stato in genere è di competenza dell'amministrazione ordinaria o delle forme statutarie istituzionali normali.

Ora, secondo me, se non vogliamo creare nel Mezzogiorno una situazione anormale e renderla stabile e fare una politica straordinaria, qualche cosa che soffochi poi il sorgere del supporto ordinario per il sostegno delle attività civili del Mezzogiorno, noi dovremmo correggere questa anormalità venuta a determinarsi, piuttosto che correre incontro all'esigenza facile di sistemare l'attività della Cassa e rendere normale una situazione che è anormale.

Da che cosa è derivata questa situazione? Da due condizioni che, a mio giudizio, dovrebbero essere prese in considerazione e che rendono valido il ragionamento del senatore Martinelli e dovrebbero spingerci ad approvare questa formulazione.

La prima è che la Cassa ha spesso adottato, in situazioni diverse, provvedimenti in assenza di una precisa intesa con gli enti locali, e li ha adottati secondo un piano spesso formato centralmente e accettato dagli enti locali, anzi a volte anche salutato con entusiasmo, perchè si trattava di un piano che veniva incontro a esigenze effettive, a bisogni reali; ma nell'apprestamento di questo piano la Cassa non si è preoccupata nè del coordinamento con l'amministrazione statale, nè, soprattutto, del coordinamento e della preventiva intesa con gli enti locali. Se ciò avesse fatto non ci si troverebbe di fronte a questa situazione nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno, ma ci saremmo trovati in passato di fronte a un problema da risolvere che riguarda l'impianto delle opere e la

gestione delle opere. Vale a dire, la Cassa, nel predisporre i progetti per l'esecuzione di queste opere, potrebbe tener conto, nel piano finanziario, non solo delle spese occorrenti per l'impianto delle opere, ma anche delle sovrastrutture amministrative necessarie perchè queste opere raggiungano le loro finalità. Questo problema è serio per gli acquedotti in quanto c'è il rischio che venga a mancare un bene essenziale, ma è molto più serio, dal punto di vista economico, per le infrastrutture viarie. Vi sono centinaia di miliardi investiti nel Mezzogiorno nella viabilità locale, comunale e provinciale, che sono rimasti inoperosi perchè non c'è stato questo ulteriore passo avanti. Ora questo passo avanti non viene facilitato da una politica di questo genere poichè gli enti locali non hanno nemmeno i mezzi per il funzionamento dei loro servizi fondamentali. Incoraggiare gli enti locali a scaricarsi dei nuovi oneri di carattere sociale a favore non tanto della Cassa, ma a favore di altri enti, significherebbe fare ingigantire enormemente il costo generale e le spese correnti necessarie a fronteggiare questi servizi, e rendere estremamente difficile un piano di sviluppo corrispondente alle crescenti necessità della società civile del Mezzogiorno. In secondo luogo impedirebbe ai Comuni di inserirsi effettivamente in questo processo tendente a soddisfare le effettive necessità del Mezzogiorno così come avviene in altre regioni d'Italia.

Per cui credo che noi dovremmo affermare il concetto che in Italia ci sono già troppi enti, e che bisognerebbe procedere alla riduzione di molti di essi. Credo che il nostro Paese, dopo che si è manifestata questa linea di sviluppo dell'amministrazione pubblica in forme parastatali praticamente in tutto l'Occidente europeo e anche in altri Paesi non europei, sia il Paese che sta alla testa di tutti per la creazione di enti. Nel dopoguerra lo abbiamo accentuato. Questo è il primo concetto da affermare, per cui non potremmo essere favorevoli.

Secondo concetto: la necessità di sviluppare l'attività degli Enti locali, fornendo loro i mezzi. E qui l'osservazione del collega Fortunati è fondamentale: la Cassa ha già questi denari? Li spende già? Ma perchè se li



tiene, aggravando le spese di gestione, manutenzione e funzionamento di queste opere? Dia questi soldi, secondo un piano molto preciso per la gestione e manutenzione delle opere, agli enti locali e carichi a questi le spese generali cui essi possono provvedere con le loro entrate modificate.

**C O N T I .** È richiesto uno spazio temporale.

**M A C C A R R O N E .** Di sei mesi. Dopo sei mesi, consegni le opere agli Enti locali, ma non si creino nuovi enti.

Quindi, è per questi motivi che, secondo me, non si può essere favorevoli nemmeno al criterio della messa a posto dal punto di vista della legittimità formale. Se si vuol fare questa politica, la si faccia, ma lo si dica. Credo però che con una politica di questo genere, tirando le conseguenze dalla osservazione, molto pertinente e che io condivido, del collega Martinelli, non si potrebbe arrivare a normalizzare una situazione anormale.

**P E L L E G R I N O .** C'è il caso del consorzio idrico di Caserta il quale ha obbligato i Comuni a consorziarsi. Un solo Comune, il mio, Maddaloni, che aveva già un acquedotto perchè disponeva di una presa d'acqua, si è opposto; esso ha chiesto l'integrazione dell'acqua, ma, poichè non aveva aderito al consorzio, gli è stata rifiutata. Noi non abbiamo voluto aderire al consorzio perchè questo voleva assorbire tutto il nostro patrimonio idrico. Ma la popolazione non può rimanere assetata, per cui abbiamo occupato l'acquedotto — ne ha dato l'ordine il sindaco democristiano, che è un tipo come La Pira — e ci siamo attaccati alla rete idrica del consorzio. Adesso questo pretende il pagamento di un debito che ammonta a vari milioni. Noi abbiamo detto che non vogliamo saldarlo perchè intendiamo pagare l'acqua nella stessa misura della Cassa, cioè a 8 lire, mentre il Consorzio pretende un prezzo di 40 lire.

Questo per dire come sono assurde certe posizioni.

**M A R T I N E L L I .** Vorrei far presente che non v'è nel mio intervento nessuna intenzione di frenare quelle che possono essere le ragioni di presenza della Cassa per il Mezzogiorno anche con attività che siano allargate di fonte alle relative finalità. Riconosco anche che la Cassa per il Mezzogiorno, trovandosi a dover provvedere alla manutenzione e gestione di opere per le quali non era autorizzata dalla legge, ma sorgeva una esigenza, un dovere di necessità, ha agito come il buon padre di famiglia deve agire, cioè come i principi naturali del diritto le imponevano; tanto è vero che i magistrati della Corte dei conti non hanno espresso una deplorazione a coloro che hanno condotto a questo modo la gestione della Cassa per il Mezzogiorno, ma hanno espresso solo delle preoccupazioni, di fronte al fatto che bisognava che il legislatore intervenisse a legalizzare questa situazione. Ma è il punto dove si parla di creare degli enti promossi e finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno che veramente fa sorgere la domanda, che è stata esplicitamente formulata dal collega Fortunati: a che cosa vale avere enti a parte, se tutti devono essere poi di fatto sostenuti dalla Cassa per il Mezzogiorno stessa? Rimanano alla Cassa per il Mezzogiorno!

Il collega Maccarrone, con una visione a mio giudizio più organica, ha detto: si lascino ad ognuno di questi Enti locali le responsabilità della gestione; se questi Enti sono in condizioni tali da non essere in grado di affrontare i *deficit*, si passino pure alla Cassa per il Mezzogiorno, ma con gestioni separate.

**D E L U C A , relatore.** Ho ascoltato con molta attenzione tutto quello che è stato detto dai colleghi, però ritengo che la portata di questo articolo sia molto più modesta di quanto possa apparire. Se noi leggiamo attentamente l'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, vediamo che il testo del comma che qui si intende emendare recita così: « Nel caso che per comprovati motivi di ordine tecnico, amministrativo e finanziario gli Enti destinatari non siano in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e manutenzione delle opere, il Mini-

stro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le amministrazioni che esercitano la vigilanza, può autorizzare la Cassa a provvedervi, sia direttamente in via temporale sia mediante altri Enti idonei allo scopo». Questo significa che la Cassa può provvedervi anche definitivamente mediante questi enti; « provvedervi » vuol dire assunzione di oneri da parte della Cassa.

MARTINELLI. Evidentemente la Corte dei conti ha trovato che questo non era così chiaro.

DE LUCA, *relatore*. Mi permetto di osservare al collega Martinelli che la Corte dei conti ha esaminato, probabilmente, il risultato della gestione della Cassa per il Mezzogiorno anteriormente a questa legge. Quindi, prima di questa legge, la Cassa non avrebbe potuto in maniera legittima provvedervi con i propri mezzi. L'innovazione introdotta con l'emendamento è proprio questa: che gli enti possono sorgere spontaneamente per loro iniziativa; ma quando questo non avviene, la Cassa per il Mezzogiorno prende la iniziativa di promuoverli.

FORTUNATI. Ci sono degli enti che non sono in grado di gestire queste opere, per difficoltà tecniche e finanziarie. Allora la Cassa per il Mezzogiorno dovrebbe prendere i provvedimenti necessari, ma senza creare un nuovo ente. Lo Stato non funziona, il Ministero delle finanze non funziona, e ci mettiamo a creare altri enti?

DE LUCA, *relatore*. Io arriverei pure a questo. Ho già spiegato che in genere non si tratta di singoli Comuni. Quando, per esempio, ci si riferisce all'acquedotto di tutta una zona, di una provincia intera, allora non c'è dubbio che non possa essere gestito dal singolo Comune perchè ad esso sono collegati anche altri Comuni, e quindi bisogna creare un apposito organismo. In qualche caso questi organismi hanno difficoltà a sorgere perchè mancano le iniziative in questo senso.

MACCARRONE. Il titolo IV della legge comunale e provinciale abilita il prefetto ad emettere un decreto per delimitare il consorzio e stabilire gli interessi dei diversi Comuni consorziati; dopo di che, o i Comuni aderiscono al consorzio e formulano un statuto, oppure il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, nomina un commissario, che costituisce il consorzio.

DE LUCA, *relatore*. Comunque, l'unico punto nuovo per me è quello dell'organismo promosso dalla Cassa per il Mezzogiorno. Tutto il resto rimane come prima.

FORTUNATI. Il problema, secondo me, è sbagliato all'origine.

DE LUCA, *relatore*. Su questo potremo discutere. Per ora limitiamoci semplicemente a vedere se apportare o meno questa integrazione. Se in una regione sorge spontaneamente un ente, la Cassa non può impedirlo, nè può opporre all'ente sorto spontaneamente un altro promosso da lei.

MARTINELLI. L'ente sorto spontaneamente deve essere riconosciuto idoneo allo scopo; quindi la Cassa per il Mezzogiorno può dire che l'idoneità manca e pertanto proporre un proprio ente.

DE LUCA, *relatore*. Teoricamente questo è possibile, ma credo che non si verifichi in pratica. Comunque io mi sono sforzato di chiarire qual è la situazione. Mi è stato fatto presente che il Governo avrebbe presentato questo emendamento alla Camera dei deputati se avesse fatto in tempo.

PRESIDENTE. Non possiamo deliberare in merito, se non c'è l'accordo preventivo del Governo. Nella seduta precedente il sottosegretario Braccesi ha dichiarato che desiderava sottoporre la questione al Ministro perchè ne rispondesse lui personalmente. Oltre tutto, anche se non vi fosse stata l'eccezione del senatore Braccesi, il quale ha detto di essere venuto qui a rappre-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)129<sup>a</sup> SEDUTA (17 maggio 1967)

sentare il Governo ma non la Cassa per il Mezzogiorno, c'è la questione fondamentale che siamo in seduta deliberante, per cui è richiesto l'accordo completo della Commissione e del Governo: qui, invece, non solo non c'è l'accordo, ma c'è addirittura dissenso sui concetti di interpretazione e di applicazione della legge, e il Governo non è presente. Perciò credo che sia opportuno sospendere la discussione e rinviarla ad altra seduta, nella quale si possa sentire il parere del Governo in merito alle osservazioni fatte dal senatore Fortunati e che intendevo fare io stesso. La Cassa per il Mezzogiorno dovrebbe istituire un ente apposito, da essa finanziato, per fare quello che non può fare il Comune; ma la Cassa dia al Comune i mezzi che a questo mancano perchè provveda direttamente, evitando così la creazione di un nuovo ente. Abbiamo già una selva di enti,

esiste — come ha ben detto il senatore Mac-  
carrone — una entomania.

Altre osservazioni da tener presenti sono quelle del collega Martinelli.

Pertanto, io rinvio senz'altro la discussione ad un'altra seduta in cui il Ministro, al quale saranno rese note dal nostro diligentissimo relatore le osservazioni che qui sono state fatte, sia in grado di rispondere e di risolvere i dubbi che la Commissione ha sollevato.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11.*

Dott MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari